

## Ctp. Bocciata la pretesa del Comune Albergo con Tarsu da civile abitazione

**Alessandro Sacrestano**

La Tarsu sulle attività alberghiere va corrisposta al Comune con le stesse tariffe delle civili abitazioni. A sostenere la validità di questa tesi è stata la Commissione tributaria provinciale di Lecce (sentenza n. 252/4/08 sezione IV) che ha, così, annullato l'atto impositivo con il quale un Comune del Salento richiedeva all'impresa la corresponsione di una tassa maggiore.

Nel 2006, infatti, il contribuente, esercente l'attività di albergatore, si era visto recapitare una cartella dal Comune con la quale gli si richiedeva il pagamento del tributo secondo tariffe diverse da quelle praticate dallo stesso Comune a proposito delle civili abitazioni. Per tale ragione, l'albergo aveva subito contestato la validità di tale richiesta.

Sul punto, infatti, va segnalato che l'articolo 65, comma 2 del Dlgs n. 507/93, dispone che la tassa deve essere corrisposta in base a una tariffa che sia determinata per ogni categoria omogenea di utenti. Il successivo articolo 68, al primo comma, aggiunge che per l'applicazione della tassa, i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento. Tra le altre cose, questo deve espressamente individuare categorie e sottocategorie di locali e aree che presentino un'omogenea potenzialità di rifiuti e, come tali, tassabili con la medesima tariffaria.

Nello specifico delle attività alberghiere, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 68, stabilisce un'unica classificazione tariffaria a proposito dei «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri».

Ne deriva, quindi, che la volontà del legislatore è stata quella di configurare una piena equiparazione fra le civili abitazioni e le attività alberghiere ai

fini della tassazione in esame. Di contro, invece, è consuetudine dei Comuni quella di applicare arbitrariamente una distinta tariffa da applicare agli esercizi alberghieri, con l'aggravio di importi di gran lunga superiore a quelli previsti per le civili abitazioni.

Le Finanze, tra l'altro, esprimendosi nel contesto della risoluzione n. 55/E del 1997, ha sostenuto che ai fini dell'applicazione della Tarsu, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni debbono tenere conto delle indicazioni fornite dall'articolo 68, secondo comma, del Dlgs n. 507/93.

Pertanto, anche l'amministrazione finanziaria ha avallato la tesi secondo la quale il criterio di omogeneità stabilito dal legislatore impone di tassare con la medesima tariffa le aree che presentino analoga attitudine a produrre rifiuti con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività, non potendosi inserire, dunque, in categorie distinte, con tariffe diverse, attività corrispondenti od analoghe svolte in locali privati e su aree pubbliche.

La posizione del contribuente, sposata anche dalla Commissione di merito, va senz'altro condivisa, se non altro per la prevalente giurisprudenza di legittimità che ha sempre sostenuto che aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti, salve diverse risultanze in fatto riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni e modalità di svolgimento della medesima attività, debbono essere tassate con il medesimo criterio.

L'eventuale delibera comunale che invece determini una disparità in tal senso va disattesa e l'atto tributario che da essa discende deve essere annullato.